

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 635/2013 DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2013

che integra il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la base di calcolo relativa alle riduzioni concesse agli agricoltori dagli Stati membri in seguito all'aggiustamento dei pagamenti nel 2013 e alla disciplina finanziaria per l'anno civile 2013

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11 bis,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 73/2009, che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013, prevede un aggiustamento dei pagamenti diretti per il 2013. L'articolo 11 del medesimo regolamento prevede un aggiustamento per ragioni di disciplina finanziaria. Sarebbe opportuno prevedere disposizioni atte a garantire un'applicazione ottimale di tali aggiustamenti nel 2013.
- (2) Per ragioni di trasparenza e di prevedibilità, è opportuno che il metodo di calcolo dei due aggiustamenti, adoperato per calcolare l'importo dei pagamenti da concedere agli agricoltori per il 2013, corrisponda al metodo di calcolo della riduzione dovuta alla modulazione ai sensi degli articoli 7 e 10 del regolamento (CE) n. 73/2009 e alla disciplina finanziaria, conformemente all'articolo 11 del medesimo regolamento, come prevede l'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la

modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo ⁽²⁾.

- (3) Poiché il presente regolamento si applica alle domande di aiuto relative al 2013, esso deve entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le riduzioni dovute all'aggiustamento dei pagamenti diretti nel 2013, di cui all'articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 73/2009, nonché le riduzioni dovute alla disciplina finanziaria di cui all'articolo 11 del medesimo regolamento per l'anno civile 2013, si applicano alla somma dei pagamenti nell'ambito dei diversi regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 cui ha diritto ciascun agricoltore dopo l'applicazione dell'articolo 78 del regolamento (CE) n. 1122/2009.

Tali riduzioni devono essere applicate prima delle riduzioni previste all'articolo 79, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica alle domande di aiuto per il 2013.

⁽¹⁾ GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65.

